



DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 (G.U. 28.4.2009, n. 97)

Interventi urgenti in favore

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo

nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEI COMUNI

- NOTE DI LETTURA -

Art. 1

Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo

L'ordinanza (od ordinanze) del Presidente del Consiglio dei Ministri è lo strumento per definire ed attuare il contenuto del decreto legge, nella quale saranno fissati anche i criteri di applicazione dello stesso provvedimento.

L'ambito territoriale di applicazione del decreto è quello dei Comuni interessati dagli eventi sismici individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 14 agosto 2009 e s.i..

I soggetti ai quali si applicano le disposizioni del decreto sono le persone fisiche residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nel predetto ambito territoriale alla data del 6 aprile 2009.

Il comma 3 ammette la possibilità di estendere la concessione di indennizzi, contributi e finanziamenti anche a beni localizzati al di fuori dei Comuni individuati con decreto commissariale, qualora si dimostri con perizia giurata la sussistenza del nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico. Non è invece ammessa l'estensione delle agevolazioni di carattere meramente soggettivo ai residenti in Comuni diversi dai predetti enti.

Art. 2

Realizzazione urgente di abitazioni

Le disposizioni dell'art. 2 attribuiscono al Commissario delegato il compito di provvedere, in termini di somma urgenza, alla progettazione e realizzazione nei Comuni compresi nell'ambito d'intervento di cui all'art. 1, di moduli abitativi di carattere non precario e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per la più sollecita sistemazione delle persone



le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili dai competenti organi tecnici, in attesa della loro ricostruzione e riparazione.

Il decreto attribuisce al Commissario tutte le competenze relative anche alle opere di urbanizzazione e servizi. La collaborazione prestata dalle amministrazioni comunali può agevolare ed accelerare gli interventi e renderne più idoneo l'inserimento sul territorio, tenuto conto che spetterà ad esse assicurare nel tempo, con continuità, i servizi pubblici fondamentali ai nuovi insediamenti.

I moduli abitativi dovranno avere livelli elevati di qualità abitativa, innovazione tecnologica, protezione dalle azioni sismiche, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Il piano degli interventi abitativi è approvato dal Commissario delegato, previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti. Si presume che alla Conferenza, che ha competenze tecniche, saranno invitati a partecipare i rappresentanti di tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione ed ai servizi, degli organi preposti ai beni culturali ed al paesaggio e, in particolare, dei Comuni direttamente interessati agli interventi

La localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici è stabilita con provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei Comuni interessati.

Il provvedimento di localizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree nello stesso comprese. Non si applicano le disposizioni relative alla comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.

Il provvedimento di localizzazione, qualora deroghi dalle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici del Comune, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alle espropriazioni, in deroga alle disposizioni vigenti ed in sostituzione delle notificazioni personali ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato a quanto dal provvedimento stesso stabilito. Non sono previsti e non vi è necessità di atti adottati dal Comune. Il Sindaco, come sopra indicato, è "sentito" dal Commissario allorché provvede alla localizzazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi.

È prevista la pubblicazione del provvedimento di avvenuta localizzazione all'albo comunale e su due giornali, uno a diffusione nazionale ed uno regionale. Tale pubblicazione sostituisce le notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato a quanto previsto dal provvedimento di localizzazione, la cui efficacia decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Tenuto conto del rilievo che assume il momento della pubblicazione all'albo comunale ai fini della procedura espropriativa nei confronti dei proprietari ed aventi causa, è opportuno che, ove non già previsto, sia designato il



responsabile della tenuta dell'albo ed istituito un protocollo speciale nel quale sono registrati gli estremi dell'atto e la data ed ora d'inizio della pubblicazione, assicurando insieme con la piena visibilità, la sua conservazione e consultazione fino all'attuazione del provvedimento. L'avvenuta pubblicazione e la sua durata dovranno essere, a conclusione, certificate dal Comune, secondo le istruzioni impartite dal Commissario, ai fini della documentazione per eventuali controversie con i proprietari dei beni occupati od espropriati.

Per le occupazioni d'urgenza e le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di localizzazione il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, che costituisce provvedimento di provvisoria occupazione da parte dello stesso, o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale.

Il Commissario determina l'indennità di occupazione o di espropriazione entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.

Avverso al provvedimento di localizzazione e al verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale o al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Il Commissario può disporre motivatamente, in via di somma urgenza, l'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso o di altro valido provvedimento.

L'affidamento degli interventi avviene entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto n. 29/2009, compatibilmente con la situazione d'emergenza e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore, anche di ambito locale. È consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50%.

Il Commissario può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate, anche individuando immobili non utilizzati, per il tempo necessario al loro rientro nelle abitazioni, provvedendo con criteri uniformi alla determinazione del corrispettivo d'uso.

L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità d'uso provvisorio degli stessi, anche gratuito, da parte dei beneficiari, secondo i criteri indicati nelle ordinanze che saranno emanate dal P.C.M., ai sensi dell'art. 1.

Per l'attuazione di quanto sopra disposto, è stata autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per il 2009 e di 300 milioni di euro per il 2010.

Art. 3



***Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili non ad uso abitativo
– indennizzi a favore delle imprese***

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono regolati gli interventi diretti a riconoscere contributi e finanziamenti per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, e la concessione di indennizzi a favore delle imprese.

Comma 1

Le diverse possibilità d'intervento sono illustrate nell'art. 3, tutte d'interesse diretto o indiretto degli enti locali, fra le quali in particolare si evidenziano quelli di cui alle seguenti lettere del comma 1:

- a) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
- d) l'esenzione da ogni tributo, esclusa l'I.V.A., e diritto degli atti ed operazioni relative agli acquisti e connessi finanziamenti di cui alla lettera a);
- e) la concessione di contributi per la ricostruzione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale ovvero ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili;
- f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
- g) la concessione di indennizzi a favore delle indennità produttive per la riparazione o ricostruzione dei beni mobili distrutti o danneggiati, ristoro delle scorte distrutte e dei danni per la perdita di beni strumentali alle attività esercitate;
- h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
- i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose.

La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del "Piano casa" di cui all'art. 11 del D.L. n. 112/2008.

I contributi e gli indennizzi concessi alle imprese non concorrono all'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

I contributi e le agevolazioni non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009. Gli immobili per i quali sono stati concessi contributi ed agevolazioni non possono essere alienati per due anni dalla concessione. Gli atti di compravendita in violazione del divieto sono nulli.



Per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 3 sono previsti interventi finanziari statali annuali, fino all'anno 2032, con inizio dall'anno 2010, per il quale è previsto lo stanziamento di euro 88.500.000, che consentiranno erogazioni dirette e l'ammortamento dei mutui e prestiti a cui si farà ricorso per fronteggiare l'elevata entità di risorse necessarie per la ricostruzione.

Art. 4

Ricostruzione e funzionalità degli edifici pubblici

Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per il trasferimento, in esenzione di ogni imposta e tasse, alla Regione Abruzzo, ovvero ai Comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili siti nel territorio regionale appartenenti allo Stato, che non siano più utilizzati e non risultino compresi nei piani di dismissione o di alienazioni, gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, nonché di beni immobili sequestrati nell'attuazione delle disposizioni antimafia, di cui al comma 2 dell'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;
- b) le modalità di attuazione, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei Comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie, del Conservatorio di musica, delle caserme e degli immobili demaniali o degli enti ecclesiastici riconosciuti, di interesse storico artistico ai sensi del Codice n. 42/2004. Alla realizzazione degli interventi sopra indicati provvede il Presidente della regione Abruzzo, quale Commissario delegato, avvalendosi del Provveditorato interregionale alle oo.pp.;
- c) le modalità organizzative per la pronta ripresa delle attività degli uffici pubblici statali, degli enti nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dal sisma, assicurando al personale, compreso quello non in servizio per la chiusura degli uffici, il trattamento economico.

Per la ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie distrutte o danneggiate dal sisma sono stati destinati, per l'anno 2009, 200 milioni di euro all'ANAS spa e 100 milioni di euro alla Spa Rete ferroviaria italiana.

Con delibera del CIPE, adottata entro 30 giorni, sono stanziati risorse aggiuntive a quelle del Fondo infrastrutture, destinate agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'art. 18, c. 1, lett. b) del D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009. La regione Abruzzo è autorizzata a modificare con tali risorse aggiuntive il piano 2009 dell'edilizia scolastica già predisposto, con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate, presentandolo entro 60 giorni. Sono destinate alle istituzioni scolastiche



della zona colpita dal sisma le risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione per gli arredi scolastici, integrate da ulteriori stanziamenti statali a valere per il triennio 2009/2011. Gli edifici scolastici che risultano inagibili, ai quali sono destinati gli interventi suddetti, sono 60.

È riconosciuta priorità alla regione Abruzzo per gli interventi di ricostruzione e riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali, riducendo il rischio sismico, nell'ambito di un nuovo accordo di programma. Nell'ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell'accordo di programma vigente, la stessa Regione procede alla loro rimodulazione, al fine di favorire le opere di consolidamento e ripristino delle strutture danneggiate.

L'art. 62, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ha vietato alle regioni ed agli enti locali di emettere titoli obbligazionari o di altre forme di indebitamento con rimborso in unica soluzione alla scadenza, e stabilito che per tali enti la durata di ogni operazione d'indebitamento, anche se di rinegoziazione di passività esistenti, non può superare 30 anni né essere inferiore a 5. Il comma 8 dell'art. 4 del D.L. n. 29/2009 ha disposto che in deroga alla norma predetta, la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila ed i Comuni compresi nell'ambito territoriale colpito dal sisma di cui all'art. 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti, in essere alla data di entrata in vigore del D.L. in esame. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a 50 anni, a partire dalla data della rinegoziazione.

Art. 6

Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari

Comma 1

In considerazione delle eccezionali situazioni conseguenti al sisma, con il comma in esame è disposta:

1) la sospensione dei termini – senza che ciò determini il maturare di interessi ovvero l'irrogazione di sanzioni per mancato o ritardato versamento – relativi a:

a) i “certificati di pagamento dei contratti pubblici”, espressione che si interpreta nel senso di essere riferita al pagamento dei certificati relativi a tutti i contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

b) il versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione,



ed il diritto annuale CCIAA. Per le entrate degli enti locali occorre far riferimento a tutte le entrate di cui al Tit. III del Bilancio di previsione, fra le quali il Cosap, il Canone impianti pubblicitari, i canoni di concessione comunque definiti e, si ritiene, anche ai canoni di locazione di alloggi (appartenenti o meno all'Erp) e di affitto di immobili non residenziali. Dalla dizione letterale utilizzata non sarebbero comprese nella sospensione le entrate per i servizi pubblici a rete (gas, acqua, tariffa rifiuti), e per i servizi a domanda individuale (asili nido, trasporto e mensa scolastica, lampade votive, e tutti gli altri di cui al D.M. 31.12.1983), esclusione che si ritiene meriti opportuna valutazione e, comunque, espressi chiarimenti;

c) alla notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione. Oltre ai termini di notifica delle anzidette cartelle – nelle quali possono essere comprese entrate locali – la sospensione opera per tutti i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione inerenti i tributi e le entrate di qualsiasi natura di pertinenza di Comuni e Province;

d) del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

f) del versamento di canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici, eventualmente utilizzati dagli enti locali;

n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli artt. 106 e 107 del Tub, e dalla Cassa depositi e prestiti spa. Tenuto conto della dizione letterale della norma, il disposto della lettera lett. n) in esame coinvolge anche gli enti locali debitori nei confronti di istituti creditizi (ed eventualmente di intermediari finanziari), e nei confronti della CDP spa (per i mutui accesi, ma non utilizzati, con quest'ultima occorre considerare quanto disposto dal successivo art. 14, c. 5).

- è previsto (lett. g) che con i provvedimenti da emanare venga disciplinata la rideterminazione della sospensione e la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi dell'articolo in esame, di cui sopra;

2) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;



3) la proroga dei termini:

h) “eventuale” di un anno, di validità delle tessere sanitarie. L’eventualità non è chiaro a cosa sia correlata, a meno che non sia riferita alle tessere che risultano in scadenza nel periodo considerato,

i) per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal medesimo Ministero;

l) di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L’Aquila “e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma”. È da verificare localmente quali enti possano avere tali requisiti (eventuali consorzi, agenzie di sviluppo, Gal, altro);

4) l’esclusione dal Patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute “per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici” dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila e dai Comuni di cui all’art. 1, e delle entrate acquisite allo stesso titolo dagli enti locali (provenienti da altri enti, soggetti pubblici o privati) (cfr. lett. o e p). Al riguardo si rileva che l’esclusione opera per entrate e spese di parte corrente ed in c/capitale relative a spese sostenute per la finalità indicata, si presume da intendersi in senso estensivo, ossia ricomprendendovi tutte le tipologie di spesa correlate ad interventi di ripristino sia di opere che di servizi e di attività anche ordinarie, e per nuovi interventi ed investimenti resisi necessari in ragione di quanto accaduto. Si rileva altresì che, stante la dizione letterale della norma, l’esclusione dal Patto opera (limitatamente per gli enti locali) anche per le entrate acquisite quale contributo o trasferimento da altre PA sia per la parte corrente che per la parte c/capitale. Si evidenzia che la disposizione non risulta favorire gli enti locali, specialmente se non è sostenuta (impegno per la parte corrente; pagamento per la parte investimenti) nello stesso esercizio contabile la relativa spesa (per la quale opera l’esclusione di cui sopra).

Si ritiene utile evidenziare che ai sensi dell’art. 15, c. 1, dello stesso decreto legge le modalità di impiego delle erogazioni liberali per le popolazioni colpite dal sisma sono comunicate al Commissario delegato che ne verifica la coerenza con le misure di cui al decreto legge, adempimento che risulta applicabile anche per le entrate di tale natura acquisite dagli enti locali.

Comma 2



In attuazione del secondo comma è stato emanato il decreto 30 aprile 2009 in attesa di pubblicazione sulla G.U., per il quale, nei confronti dei soli enti interessati dal sisma ex art. 1, c. 2, del decreto legge:

“... sono differiti al 31 luglio 2009 i termini per gli adempimenti di seguito indicati:

a) deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

b) deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) presentazione della certificazione attestante il mancato gettito Ici derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;

d) presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'Iva corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'Iva corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito Ici sugli edifici classificati in categoria D.”

Comma 3

Il comma 3 prevede il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, già fissate per il 6-7 giugno 2009, che verranno tenute nella primavera 2009, in una data fissata con apposito decreto del Ministro dell'interno (da emanarsi tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009), con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni.

Sono da ritenere conseguentemente prorogabili fino alla nuova data di svolgimento delle elezioni gli incarichi (dirigenti, personale ex artt. 90 e 110, altro) che risultano collegati alla durata in carica del Sindaco o del Presidente della Provincia; per i soggetti nominati o designati quali rappresentanti dell'ente presso enti, aziende ed istituzioni ex art. 50, c.8, Tuel, si ritiene che gli incarichi siano prorogati fino a tale nuova data in mancanza di diverso provvedimento amministrativo.

Comma 4

Al fine dell'attuazione del comma 1, lett. da a) ad n) è autorizzata la spesa di euro 6.300.000 per l'anno 2009, e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.



Art. 8

Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese

Per quanto attiene alle competenze operative dei Comuni nell'oggetto dell'art. 8 "Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese" si osserva, in via preliminare, che alcune appartengono di diritto alle istituzioni pubbliche della previdenza sociale e ad altre istituzioni che operano in settori di particolare interesse. Semmai, nella specie, i Comuni, sulla base dei propri regolamenti di organizzazione, dovrebbero essere posti in condizione di:

- a) coordinare i propri servizi di assistenza al pubblico (sportello unico) per ogni utile riscontro alle richieste dei cittadini anche su queste prestazioni;
- b) prevedere percorsi agevolati per il rilascio delle documentazioni di rito sotto il profilo documentale, ricorrendo, se del caso, a protocolli informali ispirati alla semplicità delle procedure.

Comma 2

Di particolare interesse per i Comuni il disposto del comma 2, il quale - essendo preordinato al sostegno del rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma - prevede che, per un massimo di 12.000.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo per le famiglie di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati per le seguenti finalità, a cui sono particolarmente interessati i Comuni:

- costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- costruzione e attivazione residenze per anziani;
- costruzione e attivazione residenze per nuclei monoparentali madre/bambino;
- realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità dell'art. 1 del D.L., afferenti agli ambiti oggettivo e soggettivo.

Evidentemente, le previsioni del comma 2 hanno i caratteri della programmazione per larghe linee. È quindi da ritenere che da parte dei competenti uffici ministeriali saranno impartite disposizioni di ordine operativo. Si osserva che con il D.M. 3 febbraio 2009 (in G.U. 2 maggio 2009, n. 100) è stata approvata la ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia 2009.

Ciò nondimeno non sembra possa essere impedito ai Comuni di provvedere immediatamente a:



- coordinare, mediante l'attivazione di unità operative a livello interservizi, i possibili interventi;
- provvedere all'immediata stesura di programmi d'intervento in relazione alle previsioni d'intervento di cui al succitato comma 2;
- intervenire, in contesti d'integrazione, partecipazione e sussidiarietà, presso gli Uffici territoriali preposti al coordinamento degli interventi in relazione al sisma dell'aprile 2009.

Art. 9

Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni

L'articolo prevede misure volte ad affrontare le situazioni legate allo smaltimento dei rifiuti.

In particolare la norma opera su due fronti con l'obiettivo di semplificare le attività correlate:

- a) attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da crolli e demolizioni di edifici pubblici e privati;
- b) interventi per assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie.

La semplificazione, per quanto riguarda il primo punto, opera nel senso che:

1. i rifiuti provenienti da crolli e demolizioni sono definiti, secondo la classificazione richiamata nell'art. 9, come "rifiuti urbani non specificati altrimenti", considerati non pericolosi;
2. le fasi di raccolta e trasporto, in conseguenza di tale classificazione, sono effettuate da soggetti iscritti nell'albo dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto ambientale, per categorie diverse da quelle previste per la raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, e quindi con l'iscrizione nelle categorie 1 e 2;
3. il comma 1 prevede che i materiali sono raccolti e trasportati presso "aree di deposito temporaneo individuate". Per deposito temporaneo si intende, a termini del codice ambientale "il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti". Questa definizione, ed il fatto che il produttore dei rifiuti è il comune di origine dei rifiuti stessi, lascerebbe intendere che è lo stesso comune ad individuare un'area di deposito temporaneo dove trasportare e raggruppare i rifiuti.

Per quanto concerne gli adempimenti amministrativi a carico del Comune qualificato come produttore, lo stesso appare non essere tenuto al registro di



carico e scarico su cui annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Infatti l'art. 190 del decreto ambientale che rimanda al comma 3 dell'art. 189, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, non contempla le tipologie di rifiuti in questione (cioè, rifiuti di cui al Codice CER 20.03.99 "rifiuti urbani non specificati altrimenti", né rifiuti provenienti da attività di demolizione); inoltre il comune, nella circostanza non svolge a titolo professionale "attività di raccolta e trasporto rifiuti". Appare comunque opportuno che questi aspetti siano meglio precisati anche d'intesa con il competente Ministero. È inoltre necessario che sia interessata la locale Camera di Commercio per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 152. Infatti, per effetto delle modifiche apportate al comma 6 dell'art. 190, gli enti suddetti sono competenti a numerare e vidimare i registri di carico e scarico;

4. come indicato al punto 2, la rimozione e trasporto di materiale da crolli e demolizioni è effettuata da soggetto in possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa, e le suddette operazioni avvengono anche in deroga alle disposizioni sul prelievo e trasporto di rifiuti pericolosi.

A questo proposito è necessario il costante collegamento con l'ARTA ed ASL competente per un continuo controllo delle tipologie di rifiuti che vengono raccolti e trasportati;

5. al fine di agevolare lo smaltimento dei rifiuti è previsto che gli impianti mobili di smaltimento o recupero adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti, sono autorizzati direttamente "ex lege" in deroga al comma 15 dell'art. 208 del decreto ambientale;
6. la destinazione dei rifiuti provenienti da crolli e demolizioni, fatte salve le operazioni di recupero conseguenti alle attività di cui al punto precedente, sembra essere indirizzata verso le discariche individuate dalla Regione a termini del comma 8 previa una verifica tecnica delle condizioni di salvaguardia e della volumetria esistente.

Non sembrano essere quindi previste nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di demolizione e crolli, ma soltanto una verifica sulla capacità delle discariche esistenti individuate dalla Regione per la specifica finalità;

7. nuove discariche sono invece previste per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani da realizzare nei Comuni indicati nel comma 7.

In definitiva per le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni è previsto un passaggio attraverso tre fasi:



FASE 1: raccolta e trasporto dei rifiuti presso aree di deposito temporanee, appositamente individuate (punti 1, 2 e 3);

FASE 2: i Comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali da parte dei soggetti in possesso dei titoli abilitativi, sulla base dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali (anche per la prima fase). Si vedano i punti 4 e 6.

La norma recita: *“Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria”*. In proposito, è da ritenere che le operazioni suddette – attività di raccolta, trasporto e smaltimento – possono farsi rientrare nell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, il quale consente l'aggiudicazione di contratti pubblici senza la preventiva pubblicazione di un bando di gara *“nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti da procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara”*.

È da ritenere, quindi che le relative attività di raccolta, trasporto e smaltimento, possano essere affidate anche agli attuali gestori;

FASE 3: trasferimento rifiuti ai siti individuati dalla Regione a termini del comma 8 del D.L. n. 39

Art. 11

Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico

Questa è normativa d'ampia accezione, infatti, relativa ad “un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino contigue a quelle interessate dagli eventi sismici” del D.L. n. 39/2009.

Comma 1

Di particolare interesse è l'espressione del comma 1, seconda parte: “La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati”.

Indubbiamente questa previsione è immediatamente applicabile e la “collaborazione con gli enti locali” si configura anche come intervento d'iniziativa dei medesimi.

Si osserva che la norma può ritenersi completa dal punto di vista giuridico, essendo sorretta da preciso riferimento finanziario relativo agli oneri derivanti dai suddetti interventi.



Comma 2

Il successivo comma 2 può essere definito strettamente complementare, ancorché riferito a riserva: infatti “con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 1, vengono individuate le aree e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi”. È d’uopo ritenere che tanto più sollecita e puntuale risulti la “collaborazione” (da leggere anche in termini d’iniziativa immediata degli stessi enti interessati), tanto più sollecita e puntuale sarà l’attività degli organi preposti alla adozione dei suddetti provvedimenti.

Comma 3

Di più difficile lettura è il successivo comma 3. Infatti “le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente”. Nel caso dei Comuni tale espressione non determina alcun effetto al di fuori di quanto ordinariamente previsto dal Tuel e dal regolamento finanziario e contabile degli enti.

Il seguito del comma 3 - “Nel caso d’insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste...” - fa intendere che il ricorso ai fondi ulteriormente previsti dal decreto legge sia subordinato dalla dimostrazione d’insufficienza delle risorse disponibili, e questa dimostrazione richieda una relazione finanziaria da parte dei Comuni interessati, elemento che si ritiene debba trovare ulteriore conforto a livello ministeriale d’intesa con ANCI.

Art. 14.

Ulteriori disposizioni finanziarie

Comma 3

È prevista l’adozione di disposizioni volte a disciplinare, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari, per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, anche per garantire l’attuazione del piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, di cui al precedente art. 4, c. 1, lett. b).



Comma 5

Il comma 5 stabilisce la revoca dei mutui concessi agli enti dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale. La revoca interessa i mutui aventi le caratteristiche indicate, accesi, ma non utilizzati, da parte di qualsiasi ente locale del territorio nazionale alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali colpiti dal sisma per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione.

Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le quote da versare annualmente all'entrata e le relative assegnazioni ai soggetti beneficiari.

Il comma dispone il finanziamento della spesa annuale conseguente all'intervento di cui trattasi attraverso le maggiori entrate recate dalle misure introdotte con il decreto legge (con particolare riferimento al Capo V, artt. 12 e 13) e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. n. 154/2008, come convertito in legge n. 189/2008.

Art. 16

Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo

Comma 1

Il primo comma attribuisce al Prefetto di L'Aquila le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Comma 5

Per assicurare l'efficacia dei controlli antimafia ai fini di cui al primo comma dello stesso articolo, per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche – comprese dunque le attività poste in



essere dagli enti locali – è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, che verrà definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

4 maggio 2009